

a cura di **Mario Fabrizio**, *avvocato*

**31**  
GENNAIO

**Aggiornamento sulle giacenze delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e dei combustibili nucleari**

Il 31 gennaio 2013 scade il termine entro il quale i detentori di materie fissili speciali, materie grezze e minerali di cui all'art. 1, D.M. 28 settembre 2011, devono trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare, una situazione delle giacenze delle materie. Per l'incombente dovranno essere utilizzati i formulari di cui agli Allegati IV e V di cui all'art. 13, regolamento (Euratom) n. 302/2005, considerando che l'inventario fisico delle materie dovrà essere effettuato da tutti i detentori almeno una volta l'anno con comunicazione preventiva (di almeno 40 giorni) all'Agenzia per la Sicurezza nucleare (art. 6, D.M. 28 settembre 2011).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Detentori di materie fissili speciali, materie grezze e minerali di cui all'art. 1, D.M. 28 settembre 2011	Annuale	31 gennaio 2014

**Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale**

Entro il 31 gennaio 2013 le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da questo prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Mensile	28 febbraio 2013

**Gas ad effetto serra. Piano di monitoraggio**

Scade il termine entro il quale i gestori di cui all'art. 1, delibera del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, 13 novembre 2012 (in *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2012, n. 274), devono trasmettere al Comitato medesimo il Piano di monitoraggio, redatto conformemente alle disposizioni di cui al regolamento n. 601/2012 e secondo il modello predisposto dalla Commissione europea e disponibile sul sito [http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm) (nonché anche in lingua italiana sul sito istituzionale <http://www.minambiente.it>). Il Piano dovrà essere sottoscritto dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e trasmesso al Comitato secondo le modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE, del sito sopra menzionato.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di cui all'art. 1, delibera del Comitato naz. Per la gestione della direttiva 2003/87/CE, 13 novembre 2012	-	-

**ADEMPIMENTI E SCADENZE**

15

FEBBRAIO

**Denuncia infortuni settore estrattivo**

Entro questa data il "titolare" ex art. 2, comma 1, lettera B, D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni (art. 25, comma 8, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolare ex art. 2, comma 1, lettera B, D.Lgs. n. 624/1996	Mensile	15 marzo 2013

16

FEBBRAIO

**Dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo**

Il 16 gennaio 2013 scadrà il termine (prorogato) entro il quale dovranno essere sostituiti tutti i dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3, D.M. 3 novembre 2004, «Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio» (art. 5, comma 1, provvedimento citato come modificato dall'art. 2, D.M. 6 dicembre 2011).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolare di attività ex art. 3, D.M. 3 novembre 2004, (a.1) attività aperta al pubblico e porta utilizzabile da meno di 10 persone; a.2) l'attività non aperta al pubblico e porta utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 e inferiore a 26; b.1) attività aperta al pubblico e porta utilizzabile da più di 9 persone; b.2) l'attività non aperta al pubblico e porta è utilizzabile da più di 25 persone; b.3) locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti - con differenti norme UNI applicabili a seconda delle categorie)	-	-

20

FEBBRAIO

**Denuncia periodica imballaggi mese precedente**

Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) (art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile	Mensile	20 marzo 2013

28

FEBBRAIO

**Osservatorio nazionale rifiuti: invio relazione annuale**

Il 28 febbraio scade il termine entro il quale l'Osservatorio nazionale sui rifiuti deve approvare e trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a quello dello Sviluppo economico, a quello della Salute e a quello dell'Economia e delle finanze, la relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente al supporto amministrativo e contabile dell'Osservatorio medesimo (art. 4, comma 3, D.M. 18 aprile 2000, n. 309).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Osservatorio nazionale sui rifiuti	Annuale	28 febbraio 2014

**Agenzia europea per le sostanze chimiche. Rapporto annuale**

Il 28 febbraio scade il termine entro il quale l'Agenzia europea per le sostanze chimiche deve pubblicare sul proprio sito web una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno civile precedente relativamente agli obblighi su di essa incombenti in materia di valutazione. Questa relazione dovrà includere, in particolare, raccomandazioni ai dichiaranti potenziali, al fine di migliorare la qualità delle future registrazioni (art. 54, regolamento CE, n. 1907/2006).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
L'Agenzia europea per le sostanze chimiche	Annuale	28 febbraio 2014

**Carni bovine. Controlli**

Gli organismi indipendenti autorizzati a svolgere i controlli dell'etichettatura della carne bovina, devono trasmettere entro oggi al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali la Relazione sull'attività di controllo svolta. La Relazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi: a) elenco soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controllo, nome dell'ispettore; b) frequenze dei controlli; c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore; d) elenco delle non conformità riscontrate e provvedimenti adottati. (art. 2, decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, 13 dicembre 2001, «*Disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II. Etichettatura carni bovine*», in *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2002, n. 23).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Organismi indipendenti autorizzati ai controlli dell'etichettatura della carne bovina	Annuale	28 febbraio 2014

**Carni bovine. Etichettatura**

Le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine, approvati ai sensi dell'art. 9, decreto ministeriale 30 agosto 2000, devono trasmettere entro oggi al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera (art. 3, decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, 13 dicembre 2001, «*Disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II. Etichettatura carni bovine*», in *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2002, n. 23).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine	Annuale	28 febbraio 2014

28

FEBBRAIO

**Invio Relazione annuale utilizzatori amianto**

Il 28 febbraio scade il termine entro il quale le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto, devono inviare alle regioni o province autonome territorialmente competenti, nonché relative AUSL, una relazione indicante: i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica; le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti; le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2582,28 a 5164,57 euro (art. 9, comma 1, legge 27 marzo 1992, n. 257; Circolare 17 febbraio 1993, n. 124976)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Titolari di imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto	Annuale	28 febbraio 2014

**Gas ad effetto serra**

Assegnazione delle quote. 28 febbraio scade il termine entro il quale il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE deve rilasciare le quote di emissioni di gas ad effetto serra sia a favore dei gestori di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio 2012, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 216/2006 (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 216/2006), sia a favore degli operatori aerei amministrati dall'Italia (art. 3-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 216/2006).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE	Annuale	28 febbraio 2014